



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 09/12/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 30 novembre 2004, n. 260

Procedimento unico di cui agli artt. 12 e 17 del D.Lgs 387 del 29.12.2003 e L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Istanza presentata dalla Società SO.ME.GI. srl di Capurso (Ba).

Il giorno 30 novembre 2004, in Bari, nella sede del Settore;

Premesso:

che con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

che con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

che la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

che la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

che con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle Autorità dei servizi di pubblica utilità;

che per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, mediante la convocazione della Conferenza dei servizi, ai sensi del comma 3 dell'art.12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 "Attuazione delle direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

che l'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel termine massimo per la conclusione del procedimento non superiore a centottanta giorni;

Alla luce delle suindicate premesse

Tenuto conto:

che la Società SO.ME.GI. srl, con sede in Capurso alla Via Casamassima n. 22/24 Z.I. ha firma del suo Amministratore Unico Giovanni Rocco Giannelli ha presentato istanza prot. n. 38/5645 del 3.5.2004 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante tecnologia di pirolisi, nel lotto di proprietà nell'area di insediamenti Produttivi del Comune di Capurso al fine di attivare le procedure previsti dagli artt. 12 e 17 del Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387;

che sono state espletate le procedure istruttorie e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dalla società proponente, dai quali sono emersi:

L'ubicazione, nella suddetta zona P.I.P. del Comune di Capurso, dell'impianto ibrido con tecnologia di pirolisi della potenza di 3.5 MW, con relativo stoccaggio del CDR su una superficie coperta di mq. 2736 con un'altezza della stessa di ml. 7.50, in un contesto di inserimento privo di specificità ambientali rilevanti e la mancanza di altri impianti simili nell'area;

che il settore Industria ed Energia espletate le procedure istruttorie ha indetto con nota prot. 38/6964 dell'8.7.2004 la 1° Conferenza di Servizi come previsto dall'art. 12 del D. L.vo 387/2003 in data 22 luglio 2004 invitando i sottoelencati Enti preposti alla valutazione ed espressione dei propri pareri:

L'Assessorato Urbanistica, territorio, edilizia residenziale pubblica Settore Urbanistica della Regione Puglia; L'Assessorato Ambiente ed ecologia, Settore Ambiente della Regione Puglia; L'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia; L'ARPA-Puglia Bari; Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco BARI; La AUSL BA/4 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - BARI; La Provincia di BARI - Assessorato all'Ambiente - Bari; Il Sig. Sindaco del Comune di Capurso; La SO.ME.GI sr.l. - CAPURSO (BA);

che il settore Industria ed Energia espletate le procedure della 1° Conferenza di Servizi e formalizzata mediante la redazione del resoconto verbale prot. 38/7957 del 24.8.2004, a cui erano presenti L'Assessorato Urbanistica, territorio, edilizia residenziale pubblica Settore Urbanistica della Regione Puglia; L'ARPA-Puglia Bari; La AUSL BA/4 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - BARI; Il Sig. Sindaco del Comune di Capurso; La SO.ME.GI sr.l. - CAPURSO (BA), rinviava ad altra data la stessa Conferenza, al fine di consentire alla Società SO.ME.GI srl di Capurso di integrare la proposta progettuale, così come richiesto dagli Enti presenti alla Conferenza con ulteriori documenti e relazioni più circostanziate per una più oculata valutazione della iniziativa;

che il settore Industria ed Energia ha indetto, con nota prot. 38/8140 dell'1.9.2004, la 2° Conferenza di Servizi come previsto dall'art. 12 del D. L.vo 387/2003 in data 22 settembre 2004, notificando il resoconto verbale a tutti gli Enti intervenuti ed invitando, su proposta del funzionario dell'ARPA, anche lo Spesal - Bari;

che il settore Industria ed Energia espletate le procedure della 2° Conferenza di Servizi e formalizzata mediante la redazione del resoconto verbale prot. 38/8947 del 30.9.2004, depositato agli atti del Settore, a cui erano presenti: La AUSL BA/4 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - BARI; Lo SPESAL - BARI; Il Sig. Sindaco del Comune di Capurso; La SO.ME.GI sr.l. - CAPURSO (BA), rinviava ad altra data la stessa Conferenza, al fine di permettere alla Società SO.ME.GI. srl di integrare in modo circostanziato alcuni chiarimenti richiesti dal Sindaco del Comune di Capurso;

Che la Società SO.ME.GI. srl ha trasmesso, al Sindaco del Comune di Capurso i suddetti chiarimenti

alla problematica sollevata dallo stesso ai fini della realizzazione dell'impianto giusta nota della Società del 19.10.2004 acquisita agli atti del Settore in pari data prot. n. 38/9355;

che il settore Industria ed Energia ha indetto, con nota prot. 38/9059 del 6.10.2004, la 3° Conferenza di Servizi come previsto dall'art. 12 del D. L.vo 387/2003 in data 21 ottobre 2004;

che con nota del 21.10.2004 agli atti d'ufficio con prot. n. 38/9417 del 21.10.2004 sempre la Società SO.ME.GI ha depositato al Settore Industria ed Energia ulteriori chiarimenti specifici di carattere urbanistico;

che il settore Industria ed Energia espletate le procedure della 3° Conferenza di Servizi e formalizzata mediante la redazione del resoconto verbale prot. 38/10269 del 26.11.2004, a cui erano presenti: La AUSL BA/4 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - BARI; Il Sig. Sindaco del Comune di Capurso; La SO.ME.GI sr.l. - CAPURSO (BA); depositato agli atti del Settore, non essendoci ulteriori osservazioni e pareri da acquisire sull'iniziativa, chiude ufficialmente la Conferenza dei servizi con il solo parere verbale, negativo, del Sindaco del Comune di Capurso, il parere positivo la AUSL BA/4 mentre per gli Enti invitati e non presenti si attua il procedimento di cui all'art. 14/TER della Legge 241/90;

che sempre in data 21.10.2004 al termine della 3° Conferenza di Servizi è pervenuta via FAX il parere dell'ARPA Puglia acquisita agli atti del Settore in pari data al prot. 38/9420;

Atteso:

che il procedimento, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 387/2003, è terminato nei centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;

che l'Assessorato Urbanistica, territorio, edilizia residenziale pubblica Settore Urbanistica della Regione Puglia, presente solo nella prima conferenza di servizi, dichiarava che per la realizzazione dell'impianto in questione non si prevedono interventi di tipo urbanistico di conseguenza la non competenza ad esprimere alcun parere da parte dello stesso;

che l'Assessorato Ambiente ed ecologia, Settore Ambiente della Regione Puglia oltre a non partecipare alle Conferenze dei servizi non ha inviato alcuna giustificazione alla propria assenza;

che con nota del 22.10.2004 agli atti d'ufficio con prot. n. 38/9443 del 22.10.2004 sempre la Società SO.ME.GI ha inviato ed evidenziato all'ARPA PUGLIA ed al Settore Industria ed Energia l'inserimento del realizzando impianto di pirolisi nei criteri citati dall'art. 17 del D. Lgs 387/2003, di conseguenza la non applicabilità dell'iniziativa alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

che l'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia non ha mai partecipato alle Conferenze dei servizi, non inviando per tutte le sedute di Conferenza effettuate nessuna giustificazione alle proprie assenze;

Considerato:

altresì opportuno evidenziare che le linee guida in materia di Conferenza di Servizi (Legge 241/90), emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2003 n. 1, disciplinano, relativamente alle fasi conclusive della conferenza di servizi, che al termine del procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente, adotta, sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, la determinazione conclusiva;

Viste:

la dichiarazione dell'ARPA-Puglia Bari- Direzione Scientifica - Settore Protezione Ambientale, che pur richiamando l'osservazione dell'Amministrazione Comunale con la nota prot. n. 11951/SPA/RIF. del 21.10.2004 ha dichiarato che l'impianto pirolitico soddisfa i requisiti previsti dal D.M. 5/2/98 con la richiesta garanzia del controllo delle emissioni diffuse come previsto dal D.M. 503/97 lettera D allegato 1, mentre le ceneri da smaltire devono essere caratterizzate prima dello smaltimento;

la dichiarazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco- Ufficio prevenzione di BARI con note prot. 21731 del 20.9.2004 e prot. 24537 del 18.10.2004, subordinando il proprio parere, alle procedure previste dall'art. 2 del D.P.R. 37/98 e D.M. 4.5.98 per le attività soggette al controllo, elencate nell'allegato al D.M. 16.2.1982 e nella tabella A e B del D.P.R. n. 689/59 non applicabile attualmente su un progetto preliminare ma bensì ad un progetto esecutivo;

la dichiarazione della AUSL BA/4 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Triggiano, con nota prot. n. 2312 del 29.10.2004 che esprime parere favorevole, sotto il mero profilo igienico-sanitario, alla realizzazione dell'impianto, dichiarando di aver effettuato sopralluoghi da personale sanitario e tecnico sia nella parte perimetrale che all'interno della zona P.I.P. di Capurso nel corso dei quali si è accertata la sufficiente distanza tra il sito dell'impianto e l'abitato residenziale di Capurso. Infine prescrive eventuali accorgimenti tecnici da adottare per assicurare il rispetto delle emissioni di rumore prescritti dalle norme vigenti, anche nelle more della redazione del piano di zonizzazione acustica del Comune, che non vi ha ancora provveduto;

la dichiarazione del Settore Urbanistico Regionale con la quale ha espresso la non competenza ad esprimere alcun parere atteso che non si prevedono interventi di tipo urbanistico e/o paesaggistico rispetto all'iniziativa a farsi;

la dichiarazione dello Spesal, intervenuto nella seconda conferenza di servizi, che l'intervento del proprio Ente avviene solo su insediamenti produttivi già avviati e ad opera terminata;

che la Provincia di BARI - Assessorato all'Ambiente - Bari non ha mai partecipato alle Conferenze dei servizi, non inviando a tal proposito alcuna giustificazione alle proprie assenze;

la dichiarazione del Sindaco del Comune di Capurso intervenuto nelle tre conferenze indette di parere negativo sotto l'aspetto puramente urbanistico, motivandone la insufficiente distanza dell'impianto, all'interno della zona P.I.P., dall'abitato residenziale da insediarsi in futuro da parte del Comune di Capurso;

che ai fini della realizzazione dell'impianto de quo non vi erano tra le Amministrazioni partecipanti portatori di particolari interessi sensibili così come disciplinato dal comma 2.3 lett a) delle linee guida in materia di conferenze di servizi della L. 241/90, pubblicate sulla G.U. n. 1 del 2 gennaio 2003, relativamente agli aspetti di tutela della salute evidenziati dai pareri rilasciati sia dall'ASL BA/4 che dall'ARPA Puglia, nonché di interessi sensibili correlati al paesaggio, patrimonio storico-artistico e ambientale atteso che l'iniziativa ricade in un'area già destinata ad insediamenti Produttivi;

Dato atto che le motivazioni a sostegno del diniego espresso dal partecipato Comune non sono congrue in quanto riferite a motivazioni generiche che testualmente si riportano: "la insufficiente distanza dell'impianto, all'interno della zona P.I.P., dall'abitato residenziale del Comune di Capurso";

Considerato:

che il dissenso, seppure postumo, deve essere motivato e congruente e che la posizione espressa dal Comune di Capurso non ha al riguardo esplicitato posizioni diverse da quelle già espresse nella Conferenza di Servizi conclusiva;

che l'art. 17 del D. L.vo 387/2003 recita "ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lettera e), della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5.2.1997 n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivanti dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli artt. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97 e alle norme UNI 9903-1. Pertanto, agli impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati dai suddetti rifiuti e combustibile, si applicano le disposizioni del presente decreto, fatta eccezione, limitatamente alla frazione non biodegradabile, di quanto previsto all'art. 11. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi".

che la rispondenza alle indicazioni formulate dall'ARPA Puglia e dalla ASL BA/4 e dallo Spesal nonché le procedure da adottare per il nulla-osta dei Vigili del Fuoco sono indispensabili ai fini della relativa autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in modifica allo stato dei luoghi esistenti, purchè siano garantite le seguenti prescrizioni:

che i materiali trattati con il processo di pirolisi siano quelli definiti dal relativo codice C.E.R. giusto D.Lgs 22/97 nonché al D.M. del 5/2/1998;

per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori il rispetto del D.Lgs 626/94, del D.Lgs 25/2002, del D.Lgs. 277/91 e della L.R. 3/2002 sull'impatto acustico;

l'applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 37/98 e D.M. 4.5.98 per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, elencate nell'allegato al D.M. 16.2.1982 e nella tabella A e B del D.P.R. n. 689/59;

il rispetto dei reflui L.152/99 (acque di prima pioggia) nonché le emissioni in atmosfera L. 203/88.

Ritenuto opportuno procedere ai sensi della L. 241/90 alla redazione della presente determinazione per il rilascio di una autorizzazione unica così come disciplinato dall'art. 12 del D.Lgs. 387/03 dichiarando il presente atto soggetto alle procedure di cui alla lettera b) del comma 2.1 delle suddette linee guida, qualora alcune delle amministrazioni partecipanti non vi siano espresse in sede di conferenza (amministrazioni "silenti") entro trenta giorni dalla presente determinazione conclusiva le medesime hanno la possibilità di rilasciare tardivamente il proprio parere, in caso di silenzio protratto oltre il termine di trenta giorni, si applica l'istituto del silenzio assenso;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di mero atto di rilascio di autorizzazione previsto da norme di legge.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003;

Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;

DETERMINA

di approvare quanto riportato nelle premesse;

di prendere atto di tutti i resoconti verbali prot. n. 38/7957 del 24.8.2004, prot. 38/8947 del 30.9.2004, prot. 38/10269 del 26.11.2004;

Ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, la Società SO.ME.GI. srl - Cod. Fisc. 04136470723 - con sede in Capurso, in via Casamassima n. 22/24 Zona Industriale e rilasciata l'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da ubicare nell'area PIP del Comune di Capurso;

di dichiarare ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 la proposta progettuale oggetto della presente determinazione di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, nonché l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

di vincolare la realizzazione della suddetta iniziativa alle seguenti prescrizioni:

per quanto osservato dell'ARPA Puglia il rispetto del controllo delle emissioni diffuse come previsto dal D.M. 503/97 lettera D allegato 1, mentre le ceneri da smaltire devono essere caratterizzate prima dello smaltimento;

per quanto osservato dall'ASL BA/4 il rispetto delle emissioni di rumore prescritti dalle norme vigenti, anche nelle more della redazione del piano di zonizzazione acustica del Comune, che non vi ha ancora provveduto;

per quanto osservato dal Ministero dell'Interno - Vigili del Fuoco richiede la procedura dell'art. 2 del D.P.R. 37/98 e D.M. 4.5.98 per le attività soggette al controllo, elencate nell'allegato al D.M. 16.2.1982 e nella tabella A e B del D.P.R. n. 689/59 di conseguenza sarà obbligatorio il visto di regolarità da parte del suddetto Ente sul progetto esecutivo;

per quanto osservato dallo Spesal l'intervento dello stesso è subordinato all'opera terminata;

Ulteriori prescrizioni derivanti durante i lavori delle Conferenze di servizi sono:

che i materiali trattati con il processo di pirolisi siano quelli definiti dal relativo codice C.E.R. giusto D.Lgs 22/97 nonché al D.M. del 5/2/1998;

per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori il rispetto del D.Lgs 626/94, del D.Lgs 25/2002, del D.Lgs. 277/91 e della L.R. 3/2002 sull'impatto acustico;

il rispetto dei reflui L.152/99 (acque di prima pioggia) nonché le emissioni in atmosfera L. 203/88.

- Ai fini della validità dell'autorizzazione, i lavori di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, avranno inizio entro un anno dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul BURP ed avranno fine entro tre anni dalla stessa data;

la Regione Puglia - Settore Industria ed Energia, per tutto il periodo di realizzazione dei lavori, potrà fare le opportune verifiche sulla conformità della proposta progettuale oggetto delle presente determina;

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, la società deve trasmettere alla Regione Puglia - Settore Industria ed Energia un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale

rapporto deve essere altresì trasmessa al Comune di Capurso alla Asl BA/4 e all'ARPA Puglia deputati al controllo sul territorio;

- Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina sul BURP;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Industria ed Energia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- Il presente atto, composto da n. 8 fasciate, è adottato in duplice originale, di cui uno da inviare alla Segreteria della Giunta regionale;

- Il presente provvedimento è esecutivo.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione finale da parte del Dirigente di Settore, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Funzionario Istruttore
Per.Ind. Felice Miccolis

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente di Settore
Per. Ind. Francesco De Grandi Dott. Raffaele Matera
